



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 13 maggio 2013 n.53

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di far fronte adeguatamente alla difficile fase economica, alla criticità del mercato del lavoro, alla situazione di grave crisi occupazionale e alla conseguente aumento del ricorso della Cassa Integrazione Guadagni e del numero di richieste di licenziamenti collettivi e di ammissioni allo stato di mobilità;*
- *l'urgenza di garantire e consolidare immediatamente idonei strumenti di tutela sociale per coloro che non abbiano altre forme di sostegno al reddito, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili; ciò fino alla revisione del sistema degli ammortizzatori sociali ed ad una più complessiva Riforma del Mercato del Lavoro che dovrà garantire misure per l'occupazione, al fine di contribuire positivamente ad una ripresa del sistema produttivo del Paese, anche in considerazione degli esiti che scaturiranno dal tavolo di sviluppo di cui all'articolo 43 della Legge 21 dicembre 2012 n.150*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 40 adottata nella seduta del 6 maggio 2013;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE TEMPORANEO

Art. 1

(Indennità di disoccupazione: disposizioni straordinarie)

1. Le prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 sono prorogabili per tutti i cittadini sammarinesi, i residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario

che abbiano già beneficiato dell'indennità economica speciale, i quali si trovino involontariamente disoccupati.

2. L'indennità di disoccupazione per l'ulteriore periodo di cui al precedente comma 1 è erogata per un massimo di nove mesi e calcolata secondo la percentuale prevista al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, dell'articolo 23 della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività, negli ultimi due anni precedenti il licenziamento, da oltre 12 mesi a 24 mesi pari almeno a 243 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici, indipendentemente dall'età anagrafica.

3. L'indennità di disoccupazione per l'ulteriore periodo di cui al superiore comma 1 è erogata per un massimo di sei mesi e calcolata secondo la percentuale prevista al comma 1, lettera a), dell'articolo 23 della Legge n. 73/2010, per coloro che abbiano svolto attività, negli ultimi due anni precedenti il licenziamento, da oltre 6 mesi a 12 mesi pari almeno a 121 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici, indipendentemente dall'età anagrafica.

4. I soggetti di cui al superiore comma 1, entro otto giorni lavorativi dal termine del precedente periodo di disoccupazione, dovranno presentare domanda all'Istituto per la Sicurezza Sociale su apposito modulo predisposto dallo stesso Istituto. In tale modulo l'Ufficio del Lavoro dovrà apporre formale dichiarazione comprovante l'iscrizione del lavoratore nelle liste di avviamento al lavoro secondo la legislazione vigente.

5. Il termine di presentazione della domanda può essere da otto a trenta giorni lavorativi; dopo il primo termine l'avente diritto perde il beneficio dell'indennità per il periodo pregresso.

6. I soggetti di cui al superiore comma 1, che dal 1° gennaio 2013 all'entrata in vigore del presente decreto legge abbiano terminato la fruizione al beneficio dell'indennità di disoccupazione e si trovino involontariamente disoccupati, dovranno presentare domanda all'Istituto per la Sicurezza Sociale, entro quarantacinque giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, su apposito modulo predisposto dallo stesso Istituto. In tale modulo l'Ufficio del Lavoro dovrà apporre formale dichiarazione comprovante l'iscrizione del lavoratore nelle liste di avviamento al lavoro secondo la legislazione vigente. Per questi soggetti l'erogazione dell'indennità di disoccupazione decorre dal giorno di presentazione della domanda.

7. Per accedere alla prestazione di cui al presente articolo, i soggetti di cui ai superiori commi 1 e 6 non dovranno essere titolari di altri redditi, al netto delle detrazioni previste dalla legislazione vigente, di alcuna natura o provenienza di importo pari o superiore a Euro 11.000,00 (undicimila/00) annui, oppure, qualora il nucleo familiare di fatto del richiedente sia composto da almeno due persone, il reddito procapite non deve superare l'importo annuo di Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) al netto degli abbattimenti e delle passività dedotte analiticamente come previsto dalla legislazione vigente.

8. Ai fini della determinazione dei redditi di cui sopra l'importo derivante dall'ammortizzatore sociale percepito in precedenza dal richiedente sarà abbattuto del 50%.

9. Il reddito imponibile, concorrente alla formazione del reddito familiare derivante da attività autonome, il cui ammontare lordo risulti inferiore al minimo stabilito dall'articolo 11 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 e successive modifiche, viene incrementato della differenza fra il reddito dichiarato ed il minimo previsto per l'anno di riferimento.

10. Sono esclusi dai benefici di quanto disposto dal presente articolo i soggetti a cui sia stato definitivamente revocato il diritto agli ammortizzatori sociali in base alle norme vigenti.

11. Il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennità di cui al presente articolo è fissato al 30 giugno 2014. Tale termine non si applica a coloro che abbiano compiuto 55 anni di età anagrafica alla decorrenza della Indennità Economica Speciale (I.E.S.) conseguente ad accordi di mobilità, purché stipulati entro il 30 giugno 2014.

Art. 2

(Accesso al trattamento previdenziale anticipato)

1. Il presente articolo disciplina le norme per l'accesso al diritto al pensionamento in deroga alle disposizioni di cui alle Leggi 11 febbraio 1983 n.15, 8 novembre 2005 n. 157, 5 ottobre 2011 n.158 ed all'articolo 51 della Legge 21 dicembre 2012 n.150.

2. Per accedere all'erogazione del trattamento previdenziale anticipato devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) avere compiuto i 57 anni di età e almeno 40 di contribuzione ovvero 35 anni; in tale ultimo caso vengono applicati i disincentivi di cui all'articolo 7 della Legge n. 157/2005 così come modificato dall'articolo 9 della Legge 18 marzo 2008 n. 47;
 - b) essere in possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza nella Repubblica di San Marino;
 - c) avere perso involontariamente il lavoro successivamente al 31 dicembre 2009;
 - d) avere usufruito di tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente ed avere mantenuto lo stato di disoccupato;
 - e) non aver rifiutato eventuali proposte di reinserimento lavorativo che abbiano determinato la revoca degli ammortizzatori sociali.
3. Ai fini del calcolo della contribuzione di cui al superiore comma 2, lettera a), sono cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia prevista la totalizzazione degli stessi.

Art. 3

(Pensione ordinaria vecchiaia anticipata)

1. In deroga ai disposti di cui al comma 4 dell'articolo 6 della Legge n. 157/2005 ed in presenza dei requisiti di cui al comma 2 del precedente articolo 2, ad esclusione della lettera a), è previsto l'accesso alla Pensione ordinaria vecchiaia anticipata qualora siano presenti i seguenti ulteriori requisiti:
- a) 60 anni di età;
 - b) almeno 20 anni di contribuzione.
2. Ai fini della maturazione del requisito di cui al superiore comma 1, lettera b), sono cumulabili, a quelli sammarinesi, i periodi contributivi maturati nei sistemi previdenziali di Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni o accordi in materia, ove sia prevista la totalizzazione degli stessi.

Art. 4

(Domanda del trattamento previdenziale anticipato e della pensione ordinaria anticipata)

1. Il diritto al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria anticipata sorge a seguito di domanda da presentarsi presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale. La domanda di accesso al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria anticipata può essere avanzata contestualmente alla stipula dell'accordo di mobilità. In questo caso il lavoratore che abbia espresso tale volontà rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro. Il lavoratore che intenda esprimere la volontà di accedere al trattamento previdenziale anticipato o alla pensione ordinaria anticipata e per il quale l'accordo di mobilità sia antecedente all'entrata in vigore del presente decreto legge, può farlo previa comunicazione alla Segreteria di Stato per il Lavoro; ciò comporta la rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro.
2. I documenti necessari per la presentazione della domanda sono:
- a) certificato di nascita - certificato di residenza - stato di famiglia;
 - b) copia dell'ultima busta paga percepita prima dell'accordo di mobilità.
3. I certificati di cui alla lettera a) del comma che precede possono essere sostituiti da autocertificazione di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n. 159, da effettuarsi presso l'Ufficio Prestazioni Economiche dell'I.S.S.. Per la documentazione di cui alla lettera b) del comma che precede l'ufficio ricevente accederà direttamente alle banche dati in possesso del settore pubblico allargato.
4. Il termine per la presentazione della domanda di accesso al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria anticipata di cui al presente articolo è fissato al 30 giugno 2014.
5. Il lavoratore che intenda, al termine del godimento degli ammortizzatori sociali, esprimere la volontà di accedere alla pensione di anzianità ordinaria prevista dalle norme vigenti e che esprima tale volontà al momento dell'accordo di mobilità, rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro. Qualora l'accordo di mobilità sia antecedente all'entrata in vigore del presente decreto legge può farlo previa comunicazione alla Segreteria di Stato per il Lavoro.

Art. 5

(Misure del trattamento previdenziale anticipato)

1. L'importo del trattamento previdenziale anticipato viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della Legge n. 157/2005 ed all'articolo 17 della Legge n. 158/2011 e ridotto di una quota pari al 10% da destinare alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. La pensione viene erogata per l'ammontare calcolato sulla base delle disposizioni previste dal comma che precede, fino al compimento dell'età prevista per la pensione di anzianità. Dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile la pensione, se più favorevole, verrà erogata nella misura stabilita dal calcolo effettuato sulla base del comma 3 dell'articolo 3 della Legge n.157/2005, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 17 della Legge n. 158/2011. Dalla stessa data non viene più applicata la riduzione di cui al precedente comma 1.
3. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge n. 157/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

(Misura della Pensione ordinaria vecchiaia anticipata)

1. L'importo della Pensione ordinaria vecchiaia anticipata viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della Legge n. 157/2005 ed all'articolo 17 della Legge n. 158/2011 e ridotto di una quota pari al 10% da destinare alla Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. La pensione viene erogata, per l'ammontare calcolato sulla base delle disposizioni previste dal comma che precede, fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile la pensione, se più favorevole, verrà erogata nella misura stabilita dal calcolo effettuato sulla base del comma 3 dell'articolo 3 della Legge n.157/2005, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 17 della Legge n. 158/2011. Dalla stessa data non verrà più applicata la riduzione di cui al precedente comma 1.
3. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge n. 157/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.7

(Modifica trattamento retributivo per inserimento lavorativo a norma dell'Accordo del 13 giugno 1984 e successivo Accordo del 5 luglio 1989 siglati tra Dicastero al Lavoro e Dicastero alla Sanità)

1. Ai lavoratori occupati con Inserimenti lavorativi a norma dell'Accordo del 13 giugno 1984 (approvato con delibera del Congresso di Stato n. 9 del 14 giugno 1984) e successivo Accordo di aggiornamento del 5 luglio 1989 (approvato con delibera del Congresso di Stato n. 5 del 28 agosto 1989), siglati tra il Dicastero al Lavoro ed il Dicastero alla Sanità (Contratto di Recupero Sociale), verrà corrisposta, su indicazione del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, una retribuzione il cui tetto massimo sarà corrispondente all'importo previsto per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni di cui all'articolo 8 della Legge n. 157/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.8

(Accordi aziendali di solidarietà)

1. Al termine dell'articolo 29 della Legge n.73/2010, così come modificato dall'articolo 17 della Legge n. 156/2011, è aggiunto il seguente comma 7:

“7. L'accordo aziendale di solidarietà può essere ripetuto, per gli stessi dipendenti, per un massimo di ulteriori sei mesi, dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dal termine dell'ultimo accordo sottoscritto.”.

Art.9

(Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica)

1. L'articolo 30 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto Legge n.156/2011, è sostituito dal seguente:

“Art.30

Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica

1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che per motivi di salute sia stato giudicato dal Medico del Lavoro non idoneo temporaneamente a svolgere le mansioni lui contrattualmente affidate e tale giudizio sia stato confermato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, ha diritto, limitatamente alla suddetta sopravvenuta inidoneità totale, a percepire l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea di cui all'articolo 20, primo comma, lettera a), della Legge 22 dicembre 1955 n.42 e successive modifiche, fino ad un massimo di 365 giorni nella misura dell'86% della retribuzione, al netto dei contributi dovuti, ed a riprendere l'attività lavorativa presso l'impresa. Restano ferme le disposizioni specifiche vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche al lavoratore a tempo determinato per il quale sia stata accertata la condizione di cui al medesimo comma.
3. Durante tutto il periodo di inidoneità sopravvenuta di cui ai precedenti commi 1 e 2 il lavoratore non può essere licenziato a causa della suddetta inidoneità ed il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere i salari differiti.
4. Tramite apposito accordo sindacale potranno essere adottate tutte le misure volte ad individuare, ove possibile, una diversa mansione lavorativa nell'ambito dell'azienda o il trasferimento temporaneo presso altro datore di lavoro che, previo giudizio di idoneità alla nuova mansione, sospende l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea.
5. Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma 4, al termine del periodo di Indennità Economica per Inabilità Temporanea, qualora persista l'inidoneità totale temporanea, il lavoratore di cui al superiore comma 1 viene ammesso allo stato di mobilità di cui al successivo comma 8, beneficiando della sola indennità di disoccupazione prevista dalla vigente legislazione. Il lavoratore di cui al superiore comma 2, qualora persista l'inidoneità totale temporanea, ha diritto alla indennità di disoccupazione prevista dalle norme vigenti.
6. Il lavoratore sarà sottoposto a controllo periodico trimestrale da parte del Servizio di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica, per verificare il permanere dello stato di inabilità.
7. I lavoratori per i quali è stata accertata la condizione prevista dal precedente comma 1 potranno essere esonerati dai controlli sanitari domiciliari sulla base di apposita certificazione del medico curante e dietro conferma del Servizio di Medicina Fiscale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che prevale sulla predetta certificazione.
8. E' istituita l'Indennità Economica Speciale per Inidoneità Totale Permanente. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconosciuto inidoneo alla mansione specifica a lui contrattualmente affidata con giudizio di inidoneità totale permanente da parte del Medico del Lavoro e con tale giudizio confermato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, ove non sia stato possibile individuare una diversa collocazione interna all'azienda, viene ammesso allo stato di mobilità e accede alla suddetta indennità. Il beneficiario ha diritto ad usufruire di tale indennità e degli ammortizzatori sociali conformemente a quanto stabilito dalla Legge n.73/2010 e successive modifiche e integrazioni.
9. Il lavoratore a tempo determinato, per il quale sia stata accertata la condizione di cui al precedente comma 8, ha diritto alla indennità di disoccupazione prevista dalle norme vigenti.
10. Durante il periodo intercorrente tra il ricevimento del giudizio di inidoneità totale permanente e la decorrenza del preavviso di licenziamento, il lavoratore beneficerà dell'Indennità Economica per Inabilità Temporanea, così come prevista dai superiori commi 1 e 2.
11. Il disposto di cui all'ultimo capoverso del comma 7 dell'articolo 5 del Decreto Delegato 26 luglio 2010 n.132, così come modificato dall'articolo 20, comma 1, del Decreto Legge 5 ottobre 2011 n.156, non è applicabile qualora il rapporto di lavoro si interrompa ai sensi del superiore comma 8.

12. L'azienda coinvolta nelle procedure di cui al superiore comma 8 non è soggetta alle prescrizioni di cui all'articolo 23 della Legge 4 maggio 1977 n. 23, né alle limitazioni previste dalla Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche.
13. L'accesso alla procedura ed ai diritti di cui al presente articolo deve intendersi riferito alle patologie individuate nell'Allegato "A" alla presente legge.
14. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento alle norme vigenti in materia.”.

Art.10

(Norma Transitoria - Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica)

1. In via transitoria ed allo scopo di garantire l'appropriatezza e la coerenza dell'intervento di tutela del lavoratore che per motivi di salute sia stato giudicato dal Medico del Lavoro non più idoneo a svolgere le mansioni lui contrattualmente affidate, il lavoratore che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, rientri nel campo di applicazione di cui all'articolo 30 della Legge n.73/2010, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto Legge n.156/2011 e sostituito dall'articolo 9 del presente decreto legge, qualora sia confermata la condizione di inidoneità alla mansione specifica totale permanente, viene ammesso allo stato di mobilità ed al beneficio dell'Indennità Economica Speciale per Inidoneità Totale Permanente di cui all'articolo 30 della Legge n.73/2010, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto Legge n.156/2011 e sostituito dall'articolo 9 del presente decreto legge.
2. Verificato che, al termine del periodo di Indennità Economica per Inabilità Temporanea di cui al comma 1 dell'articolo 30 della Legge n. 73/2010 e successive modifiche, non sia stata individuata una diversa mansione lavorativa o una diversa collocazione presso altro datore di lavoro, il lavoratore interessato viene ammesso allo stato di mobilità di cui al precedente comma 1.

Art.11

(Avviamento al lavoro)

1. Al termine dell'articolo 3 del Decreto - Legge n. 156/2011 sono aggiunti i seguenti commi:
“7. Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuta l'avviamento a lavori corrispondenti al suo livello professionale, perde l'anzianità di iscrizione maturata all'atto dell'avviamento stesso.
8. Al secondo rifiuto, senza giustificato motivo, il lavoratore sarà sospeso dall'iscrizione nella lista di avviamento al lavoro per un periodo continuativo di sessanta giorni.
9. Contro tali provvedimenti il lavoratore può ricorrere, entro cinque giorni, alla Commissione per il Lavoro, che è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 maggio 2013/1712 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini